colorchecker CLASSIC
x-rite
(cm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
mm

Ste MARGVER
REYNE
DECOSSE

1490

Contenu En ce Volume

1 La Vie de St.e Marguerite reine d'Ecosse

2-5 Plusieures pieces Concernant la Visitation et St. fran-
-cois de sales

6 Relatione del padre Hilario Martinj

7 Processj fattj per la Canonizatione Alexandrj Saulj

8 La Conformité de la messe a la passion du Sauueur

10 Lo Scudo panegirico sacro sopra La S. Sindone

11 De sacra Sinodorum Vtilitate Oratio 1623

12 discours du Sr. Chapelas 1672 pour les prieres publiques

13 La liste des Cardinaux du Conclaue en 1691

14 Relatione della morte di Innocentio X.

16 De libro Grotij aduersus Socinum 1617.

17 Lettres du roy aux princes et etats du St. Empire

19 Libro di Nouelle et di bel parlare Gentile 1572

18-

BIBLIOTHÈQUE MAZARINE

57399

[illegible] n'est pas au catalogue

[Martini (Hilaru).

5p.

BREVE
RELATIONE
DE' VANTAGGI DELLA
CHIESA CATTOLICA

Nouuamente ottenuti dal Rè Christianissimo contro li Heretici del Bearno, Per opra del Padre Don Hilario Martini Chierico Regolare di San Paolo.

BIBLIOTHEQUE

Tradotta dal Francese,

E

DEDICATA

All'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore

CARDINALE
CHIGI.

In Roma, Nella Stamperia di Filippo M. Mancini. 1668.

Con Licenza de' Superiori.

BREVE
RELATIONE
DELL'ESPEDITIONE
CHIESA CATTOLICA
DISDICATA
CAROLINA
CELTICA

mo mo
Eminentiſs. e Reuerendiſs. Signore.

QVESTA breue Relatione de vantaggi ottenuti dalla Chieſa Cattolica nel Bearno è douuta all'Eminenza Voſtra, come frutto dell'autoreuole raccomandatione, che in qualità di Legato ſi degnò fare al Clero di Francia, di queſto affare, che poi con la ſollicitudine del Padre Martini Barnabita hà ſortito dal zelo del Rè Chriſtianiſſimo Lodouico XIV. il fine, che ſi poteua deſiderare, più glorioſo. Io aggiungo à queſto titolo di giuſtitia quello della mia gratitudine alle molte gratie riceuute da V. Eminenza in perſona propria, e della mia Congregatione, la quale honorata dalla Glor. memor. di Enrico il Grande dell'incumbenza di purgare quella

parte del suo Regno più infetta, hà sperimentato particolar'assistenza Diuina nella persona del detto Padre Martini, al quale hauendo già Iddio conceduto la conuersione del proprio Genitore Ministro primario delli Heretici, e di tutta la sua famiglia con altri di quel partito, hor'hà aggiunto il vantaggio di questi punti, da quali può in breue sperarsi la riduttione totale di quella Prouincia all'Ouile di Christo. Supplico V. Eminenza di gradire questo picciolo tributo della mia somma diuotione, e con humilissimo ossequio le bacio il lembo della sagra Porpora. Roma. San Carlo à Catinari li 28. Settembre 1668.

Di V. Eminenza

Humiliss. deuotiss. & obligatiss. seruo
Don Gabriello Fanti Procuratore
Generale de' PP. Barnabiti.

RE-

RELATIONE

Delle differenze, e Capi principali decisi dal Rè Christianissimo sotto li 9. Marzo, e 6. di Luglio 1668. per la Prouincia del Bearn, contro quelli della pretesa Religione Riformata in fauore de' Signori Vescoui, e del loro Clero, à quali Don Hilario Martini Religioso Barnabita lor deputato ne rende conto per la lettera seguente.

TRADOTTA DAL FRANCESE.

ILLVSTRISSIMI SIGNORI. Essendo io stato honorato dell'ordine delle Vostre Signorie Illustrissime, e del loro Clero, di proseguire, appresso la Maestà del Rè in questi quattro vltimi anni le instanze di molti capi importantissimi alla Religione Cattolica contro gl'insulti di quelli della Pretesa Religione Riformata, stimo debba la loro bontà aggradire, che con la presente lettera io venga à ragguagliarli delle risolutioni, e decisioni principali, che la sudetta Maestà hà pronunciato à beneficio, e vantaggio della Chiesa.

Non si può ignorare, che la Prouincia del Bearn non sia stata l'antica fortezza dell'heresia, la quale essendo salita sin'al Trono Reale compì di totalmente, e crudelmente sbandire l'esercitio della Fe-

de Cattolica l'anno 1569. per la ſtrage de gl'Eccleſiaſtici fattaui da Mongomery, e per l'vſurpatione, ch'all'hora fecero li miniſtri di tutte le Chieſe, e delle loro entrate ſin'all'anno 1620. Quando la ſomma pietà del Rè Luigi XIII. riſtabilì gloriosamente tanto colla ſua preſenza, quanto per la giuſtitia delle ſue armi, la Santa Meſſa in tutti i luoghi della detta Prouincia.

Nulladimeno li miniſtri non tralaſciarono di conſeruarſi con li ſtipendij del Rè la piena libertà di predicare, e fabricare Tempij per tutto il paeſe. Ma quella libertà fù poi nell'anno 1644. ſotto li 29. Gennaro limitata per vn'Editto di Sua Maeſtà; e riſtretta à non poter fare li loro Eſercitij, che ne' luoghi doue ſi trouaſſero dieci capi di famiglia, li quali luoghi erano circa centocinquanta.

Vero è che non trouandoſi poi aſſai miniſtri per riempire tutti quei luoghi, e d'altra parte Sua Maeſtà hauendo diminuiti li loro ſtipendij, ſoliti cauarſi dallo ſtato, ciaſcuno d'eſſi oltre il luogo della propria reſidenza, ſi aſſunſe d'andare à predicare in altri luoghi, quali chiamarono, Anneſſe, godendo pacificamente di tal libertà ſotto il preteſto della predetta conceſſione; ſin'à tanto che nell'anno 1662. alcuni della detta P.R.R. ſi ſolleuarono à perſeguitare con troppo rigore alcuni Cattolici del luogo Abbatiale di Luco, per hauere queſti ripreſa dal Tempio vna campana, altre volte (cioè mentre regnaua l'Hereſia) tolta dalla loro Chieſa. Con che ſuegliarono il zelo di molti Cattolici, e porſero occaſione à Religioſi Barnabiti di ricercare, & ottenere da Sua Maeſtà vn'Arreſto, che interdiſſe à quelli della detta Preteſa Religione Ri-

ne Riformata d'hauere alcun Tempio, e di fare li loro esercitij in detto luogo Abbatiale, residenza de'detti Barnabiti.

A questo successero ne gl'anni 1662. e 1663. altri Arresti, e dichiarationi di S.M. contro le Anesse, contro li Relapsi, e contro le sepolture delli Auuersarij, li quali in odio dell'esecutione, che ne fece il Parlamento di Pau, animato à ciò dal zelo incomparabile del suo Illustrissimo Capo, la presero contro questa Corte Suprema, con disegno d'impedirne gl'atti effettiui. Et allegando contro la giustitia delli Arresti, varij aggrauij, e violenze contrarie alla libertà della P. R. R. hanno più di quattr'anni ostinatamente insistito per via de loro deputati appresso S. M. chiedendo, che si erigesse per loro vna Camera, ò vogliamo dire, vn Tribunale misto d'heretici, e Cattolici; e proponendo gran quantità d'altri punti molto pregiudiciali à Santa Chiesa. Contro de'quali io hebbi l'honore, Illustrissimi Signori, di presentare al Rè in Fontenebleau già dal mese di Luglio 1664. le richieste, e scritture delle Vostre Signorie, contenenti varie dimande concernenti gl'interessi della Fede Cattolica, sopra le quali, e sopra molte altre rimonstranze fattegli dal sopradetto Parlamento; S. M. doppo diuerse sessioni, e deliberationi de' suoi Commissarij, fece formare nel Bearn dal Sig. Pelot suo Intendente di Guiena vn processo Verbale nel mese d'Aprile 1665. & vn regolamento molto vantaggioso alla Chiesa. E comandò S. M. al Signor Poncet di riferirglelo. Mà questo rapporto hauendo patito qualche dilatione, cagionata da certe considerationi, e circostanze dello

ſtato, finalmente S. M. nell'anno 1667. commiſe tutte queſte differenze al Signor Mareſcial de Gramont, Gouernatore della detta Prouincia. Doppo il cui rapporto Sua Maeſtà iſteſſa alli 9. di Marzo, & alli 6. di Luglio 1668. nel ſuo alto, e Real Cõſeglio deciſe, e determinò li capi, & articoli ſeguenti à fauore della Chieſa, in forma d'Editto indrizzato al ſuo Parlamento di Pau.

Primo. In vece che per via del ſudetto Editto generale delli 29. Gennaro 1644. era permeſſo, e s'era ſtabilito l'eſercitio publico della detta P. R.R. in tutti li luoghi del Bearn, doue habitaſſero dieci capi di quella P. R. de'quali luoghi ſecondo le loro proue, e produttioni ſi contano ancora cento vinti trè, con ottanta ſei Tempij effettiui, non compreſe le caſe, e maſſarie, nelle quali li miniſtri faceuano le loro prediche, nè compreſe 46. Chieſe raccolte nelle loro reſidenze, oltre le Anneſſe: S. M. hà riſtretto queſto numero, e ridottolo preciſamente à vinti Tempij, e luoghi da farui per prouiſione il detto lor eſercitio: Cioè in Pontac, Nay, Pau, Morlas, Lambeye, Garli, Pardiez, Arthes, Maſſac, Orthes, Belloc, Salies, Baigs, la Baſtide, Sauueterre, Lainct Gladie, Bunhdin, Caſtetnan, Oſſe, & Oleron. Con abolire il rimanente de'Tempij aſcendenti al numero di 66. & annullãdo ogni preteſo dritto di proſeguire il loro eſercitio in più di cento Terre, Caſtelli, e Villagij.

II. Chi che ſia de'miniſtri è aſtretto à ritirarſi con la ſua famiglia, e fare la ſua attuale reſidenza in vno de ſudetti vinti luoghi, con inhibitione eſpreſſiſſima di far altroue alcun'eſercitio, benchè particolare della P. R. R. nè per forma d' Anneſ-

ſa,

sa, nè sotto qualsiuoglia titolo. Anzi, che in quelli medesimi luoghi destinati non potranno quelli del loro seguito fare alcuna sepoltura, se non al tramontare, od al nascere del Sole: e non con maggior comitiua, che di dieci persone, non ostante ogni possesso, e consuetudine in contrario.

III. In luogo che gl'auuersarij alleuauano li loro figliuoli nell'heresia in tutto il Bearn col mezzo d'vn grandissimo numero delle loro scuole, e mediante li maestri di quella setta, che liberamente manteneuano in tutti luoghi: S. M. hà vietato d'hauerne fuori delli vinti luoghi mentionati di sopra. Ristringendoli ancora à non poterui insegnare altro che leggere, e scriuere, & abaco. Restrittione, che taglierà la radice alla propagatione de'loro errori; aggiontoui la necessità d'alleuare li figliuoli nelle scuole de'Cattolici.

IV. Il principal sforzo de'loro deputati essendo stato indrizzato à mira d'ottenere nel Bearn vna Camera Mista, come si troua in altri luoghi; od almeno d'hauere nell'istesso Parlamento vn buon numero de Giudici del loro partito, sostituiti à già defunti: S. M. gli hà onninamente esclusi da questa pretensione: E benche sotto speranza di meglio riuscire nel tentatiuo, hauessero anticipatamente da cinque anni in quà, con grossissime spese acquistato, e tenuto come in deposito due delle primarie cariche, le quali tuttauia non hanno potuto, nè potranno esercitare, se non si riducono alla Fede Cattolica.

V. Sua Maestà hà totalmente leuato à tutti li Bearnesi della P. R. R. il priuilegio, ò libertà concessa à gl'altri del Regno della medesima lega, cioè

cioè di poter euocare, e transportare le loro liti alle Camere chiamate dell'Editto: in modo che non ostante li loro pretesti d'esser'aggrauati, non gli sarà lecito di litigare che nel detto Parlamento di Pau, eccetto ne'casi di consanguinità, ò d'affinità. E questi incontrando, non potranno essere rimessi che à qualche Parlamento più vicino, all'esclusione delle dette Camere, atteso che l'editto di Nantes, sopra il quale stimauano fondati, non fù mai in alcun tempo riceuuto nel Bearn.

VI. Gl'auuersarij hauendo fortemente combattuto à fine ch'in caso di litigio potessero ricusare à loro piacere, e volontà, senza addurne ragione alcuna, fino à sei Giudici del Parlamento di Pau, e singolarmente l'Illustrissimo Capo di quella compagnia: Sua Maestà hà pienamente rigettato tal dimanda: senza però pregiudicare alle recusationi ordinarie per cause legitime, nella guisa che si prattica anco trà Cattolici.

VII. Di più Sua Maestà hà decretato, ch'in caso d'assenza, di malatia, di ricusatione, ò d'altra mancanza de'Giudici, li processi non possino essere rimessi, se non à più vecchi Auuocati Cattolici per essere da loro giudicati, con escluderne quelli della P. R. R.

VIII. Vno de'capi più importanti, e più auantaggiosi alla Religione Cattolica è, che mutata la dura necessità, che nel Bearn hà regnato sin'à quest'hora, anco doppo il ristabilimento della Chiesa; la qual necessità portaua, ch'in tutti i luoghi, etiamdio doue il numero delli auuersarij non facesse la cinquantesima parte, nulla dimeno si desse loro la terza parte degl'vfficij de'Giurati,

ouero

ouero Sindici, Vfficij nel Bearn di molta consideratione, stando che essi non solo regolano tutto quello, che è del gouerno publico, mà sono anco li primi giudici, tanto nelle materie ciuili, quanto nelle criminali. E sogliono questi Giurati esser sei nelle Terre, ò Castelli, e quattro ne'Villaggi: Sua Maestà dunque annullando l'ordine, e mutando la prattica di questa legge ingiuriosa alla Chiesa, hà dato piena libertà di nominarli, e crearli tutti Cattolici, à la pluralità de'voti de gl'elettori, li quali sogliono essere li Giurati, e deputati antecedenti, de'quali essendo già li due terzi Cattolici in ogni luogo, senza fallo le loro nomine prevaleranno ad eleggere solamente quelli, che sono della vera Religione, & in conseguenza ritrouandosi all'auuenire tutti Cattolici, renderāno inutile à gl'auersarij quella pretesa capacità d'essere eletti per vna terza parte de'Giurati, della quale Sua Maestà gl'hà positiuamente priuati, e specialmente quelli della Terra di Salies grandemente popolata, e ripiena di gente della loro setta: e ciò per scansare il pericolo de'loro intrighi, e facilitare la conuersione de'molti.

IX. Questo auantaggio di non potersi eleggere Giurati che Cattolici, si stenderà parimente nell'elettione de'deputati, ò rappresentanti tutto il corpo de Cittadini, in numero di dodici, se sono Terre, & in numero di sei, se sono Villaggi: benche per l'addietro il terzo de gl'eletti fosse attribuito à quelli della P. R.R.

X. Se per il passato gl'auuersarij con varie inuentioni, e sotto colore di aumentare gl'emolumenti Reali, si sono ingegnati d'esere preferiti à

Cat-

Cattolici nelli vfficij de'ſecretarij, e notarij del Parlamento di Pau: od almeno gli hanno occupati, & eſercitati per la maggior parte. Adeſſo Sua Maeſtà li hà affatto eſcluſi, e dichiaratigli incapaci per l'auuenire.

XI. Sua Maeſtà hà ancora dichiarati quelli della P. R. R. incapaci degl'vfficij di ſecretario, e notario delle communità, e delle caſe de'conſegli; e generalmente di tutti gl'vfficij, ò ſeruitij, che ſi trouano eſſer'vnici nelle communità come ſarebbe, Horologeio, Portinaro, Proclamatore, e ſimili.

XII. E perche gl'auuerſarij occupauano ancora in molti luoghi del Bearn vna gran parte de Cemeterij delle Chieſe Cattoliche: Sua Maeſtà li hà onninamente vietato, ordinando, che ſi prouedino à loro proprie ſpeſe d'altri luoghi lontani da quelli de'Cattolici.

XIII. Sua Maeſtà per annullare affatto le pretenſioni, che hebbero ſempre quelli della P. R. R. del Bearn d'hauere ius, e d'eſſere in poſſeſſo ſino queſti tempi di godere in virtù de' loro editti, de grandi eſentioni, e de'notabiliſſimi priuilegij, più che non godono le altre Prouincie, ſtimandoſi per queſta via non ſoggetti alli ordini generali: Sua Maeſtà hà comandato, che tutti li ſuoi Arreſti, dichiarationi, & altri ordini del Regno fatti à beneficio della Fede Cattolica contro quelli della P. R. R. ſiano oſſeruati, & eſeguiti nel Bearn, ſenza veruna moderatione, ò reſtrittione, non oſtante qualunque vſo in contrario. E queſto vuol dire, che ſiano puniti li relapſi; che ceſſino nel Bearn le conferenze de miniſtri ſolite farſi due volte il

meſe;

meſe; Che li nuoui conuertiti reſtino diſobligati di contribuire coſa alcuna à debiti della P. R. R. li quali vengono anco priuati di tutti li gradi honoreuoli delle Chieſe, e medeſimamente del ius patronato di nominare, ò preſentare alli beneficij, ch'eſſi poſſedeuano nel Bearn in gran copia. La collatione de'quali da quì auanti ſarà intieramẽte deuoluta à Signori Veſcoui.

In oltre reſta prohibito il canto de'Salmi fuori de'loro Tempij; lo ſtraparlare con vituperio de' ſacri miniſtri della Chieſa, ſia in parole, ſia in ſcritto; il nominare li Cattolici con altro titolo che di Cattolici. Similmente ſi vieta l'vſo di quelle parole, l'Infortunio di queſti tempi, la perſecutione, & altre ſimili forme di parlare. Item il parlare che con riſpetto della Fede Cattolica, il ſubornare qualche Cattolico, l'impedire quelli, che vorranno conuertirſi, il biaſimare quelli, che mandano i loro figliuoli alle ſcuole de'Cattolici. Di più ſi prohibiſce ſotto pena di due milla lire di traſgredire le feſte de'Cattolici ogni volta che ſe ne darà il ſegno con la campana: Come anco l'eſporre publicamente ò vendere carne, sì nelle hoſterie, quanto in altri luoghi ne'giorni vietati dalla Chieſa; di ſonare le loro campane ne'giorni della ſettimana ſanta, quando tacciono quelle delle Chieſe de'Cattolici; d'imporre, ò fare alcuna colletta, ò contributione de'denari, che alla preſenza d'vn Giudice Regio, e non prima che habbiano mandato al Signor Cancelliere lo ſtato delle ſomme impoſte da dieci anni in quà. Si prohibiſce di ſtampare alcuna opera ſenza la permiſ-

ſione

sione de'Magistrati, e del Regio Procuratore Generale, e se prima non sarà approuata da due Ministri Principali, li quali saranno obligati di risponderne à nome proprio. Parimente si prohibisce di radunare alcuna assemblea de'notabili, di mandare attorno lettere circolari, e di mantenere le corrispondenze con altre Prouincie.

Oltre tutto questo resta prohibito à tutti li ministri di portare fuori de'loro Tempij le sottane, le vesti longhe, e con maniche pendenti; di riceuere alcun proponente fuori del sinodo; d'attribuirsi, ò dare ad altri il titolo di Pastore, di Ministro della parola di Dio, ò dell'Euangelio; di qualificare del nome d'Orthodoxa la loro pretesa Religione; d'ingerirsi à giudicare della validità de'matrimonij; d'ammettere, ò di celebrare alcun matrimonio fuori de'tempi vsitati nella Chiesa Cattolica, anzi osseruaranno le leggi, e gradi di consanguinità, e d'affinità ne'matrimonij, tanto contratti, quanto da contraherſi, nel modo che si prattica frà Cattolici. Finalmente se gli prohibisce di fare residenza, e di predicare vicendeuolmente in diuersi luoghi, e di fare l'vfficio de'Maestrì, ò di Pedagoghi, &c.

Ecco Illustrissimi Signori li principali auantaggi prouegnenti dalle sopradette decisioni, quali saranno di grandissimo aiuto, & efficacia, per rendere maggiormente fruttuose le fatiche del vostro zelo, che le loro Signorie vanno accrescendo giornalmente per totalmente disradicare dalle loro diocesi le reliquie dell'heresia. Io ardisco supplicarle voglino compiacersi di concedermi l'ho-

nore

nore di consecrare il restante de' miei giorni à questo medemo impiego, sotto la gratia della loro protettione, e la gloria d'essere sempre con profondo rispetto.

Signori

Parigi li 2. Agosto 1668.

Vostro humilis. obedientis. & obligatis. seruo

Don Hilario Martini Religioso Barnabita deputato dalle Signorie vostre, e dal loro Clero, à combattere l'Heresia.

Estratto del Priuilegio del Rè.

IL Rè per le sue lettere patenti hà permesso ad Antonio Vitrè suo Stampatore ordinario, e del Clero del Regno di stampare, vendere, e spacciare tutti gli Editti, dichiarationi, e contratti, Arresti, rimonstranze, e generalmente ogni cosa datagli dalle Assemblee generali, ò dalli Agenti Generali del Clero di Francia, e questo per lo spatio di dieci anni: con inhibitione à tutti gli altri Stampatori di stampare, ò di farli stampare, ò contrafarli, ò d'hauerne che della Stampa del sudetto Vitrè, sotto pena di sei milla lire, confiscatione delli esemplari, spese, danni, & interessi, come più espressamente si contiene nelle dette lettere date à Parigi alli 17. Febr. 1661. segnate. Il Rè nel suo Conseglio. Charlot. col sigillo.

Serue di autentica.
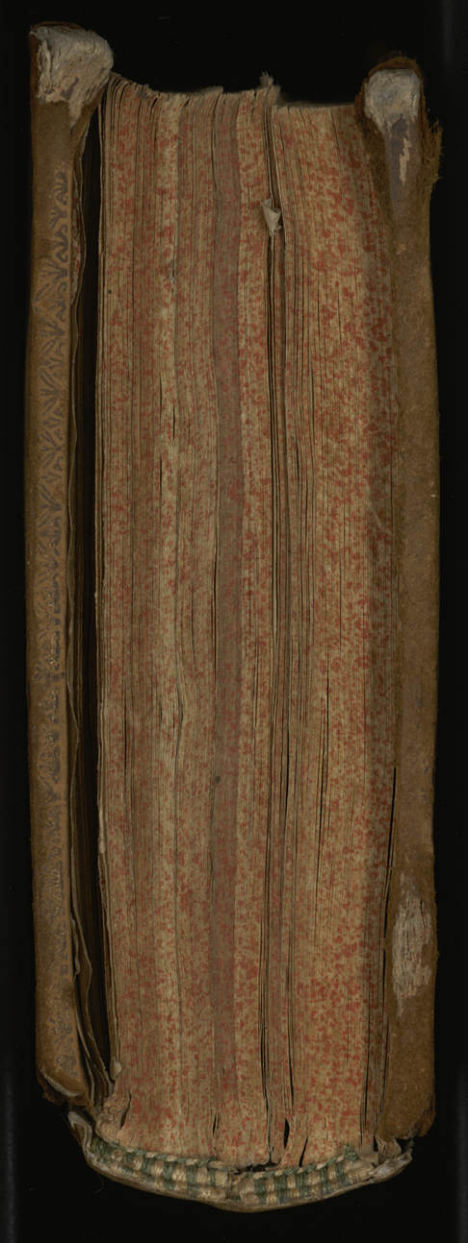
BIBLIOTHEQUE MAZARINE